

LEGGE REGIONALE DEL 27 DICEMBRE 2002 N. 30

INTEGRAZIONI E MODIFICHE  
DELLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 2002, N.17 CONCERNENTE "PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA  
COPERTURA DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2001".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. All'articolo 2 della Legge regionale 27 agosto 2002, n.17, avente ad oggetto: "Provvedimenti urgenti per la copertura dei disavanzi delle Aziende Sanitarie per l'anno 2001", è aggiunto il seguente comma: "4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari ad Euro 25.000.000,00= annui, per gli esercizi finanziari dal 2002 al 2009, si provvede con le risorse rivenienti dalla ristrutturazione del debito regionale, ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale 26 luglio 2002, n.15 e, per gli esercizi 2010 e 2011, con Legge finanziaria regionale, iscritte nella UPB 4.15.38 - Assistenza Sanitaria".

Articolo 2

1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli 27 dicembre 2002

Bassolino

---

Legge regionale: Integrazioni e modifiche della legge regionale 27 agosto 2002, n.17 concernente: "Provvedimenti urgenti per la copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per l'anno 2001"

Avvertenza :

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura ( D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996 ).

Nota all'art. 1

La legge regionale n. 15/2002 che detta norme in tema di "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004", all'art. 7, così statuisce : "Ricorso al mercato finanziario"

1. E' autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2002 ai sensi e per gli effetti della legge di contabilità, articolo 3, commi 4 e 5 ed articolo 9, per consentire alla Regione di accedere agli strumenti finanziari agevolati messi a disposizione della Banca Europea degli Investimenti per gli interventi rientranti nella programmazione comunitaria, di provvedere alla ristrutturazione ed alla rinegoziazione del debito complessivo per i mutui già in essere e per il debito che si prevede di accertare nel corso dell'anno 2002, anche per l'utilizzazione in sostituzione di nuovi strumenti di finanziamento ed al fine della realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto alla programmazione regionale.
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di 700 milioni di euro, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dalla legge di contabilità, articolo 9, comma 2, alle migliori condizioni di mercato ed in ragione delle azioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito complessivo.
3. E' consentito apportare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2002, anche tra unità revisionali di base diverse, connesse all'attuazione del comma 2, comprese quelle per interessi ed oneri accessori dovuti.